



STATUTO

CLUB DEL CUORE LUGANO E DINTORNI

13 marzo 2017

Art. 1

L'Associazione, denominata "CLUB DEL CUORE LUGANO E DINTORNI", (di seguito "CLUB DEL CUORE") con sede a Lugano, è retta ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sua natura è apolitica e aconfessionale.

La durata è illimitata.

Art. 2

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- divulgare e sviluppare attività fisiche, sotto il controllo di personale qualificato;
- organizzare incontri di istruzione e dibattiti concernenti tematiche cardiovascolari;
- tutto quanto può servire ad un miglioramento di una condotta di vita ideale, fisica e psichica e alla riabilitazione;
- creare sinergie con tutte le associazioni che perseguono scopi analoghi.

Art. 3

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Comitato;
- la Commissione revisione dei conti.

Art. 4

L'Assemblea generale dei soci è formata da:

- soci attivi;
- soci onorari;
- sostenitori.

Essa si riunisce una volta all'anno entro il primo trimestre.

I soci vengono convocati mediante avviso personale scritto, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Art. 5

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e decide a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti agli Art. 8 e 10 del presente statuto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo opposizione di almeno 1/10 dei soci presenti.

Art. 6

Il Comitato, ogni qualvolta lo ritiene necessario, può convocare i soci in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci può avere luogo anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci attivi presenti all'ultima Assemblea generale.

Art. 7

All'Assemblea dei soci competono i seguenti poteri:

- l'approvazione e la revisione dello statuto sociale;
- la nomina degli organi statutari: Presidente, Comitato;
- la nomina della Commissione revisione dei conti;
- l'approvazione dei conti annuali di gestione;
- la determinazione della tassa sociale per l'anno successivo;
- la nomina dei soci onorari;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8

L'Assemblea dei soci delibera solo su argomenti previsti dall'ordine del giorno, tranne nei casi di urgenza con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 9

La revisione del presente statuto può avvenire solo con l'approvazione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti e se la revisione figura all'ordine del giorno.

Art. 10

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- solo con l'approvazione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti;
- se lo scioglimento figura all'ordine del giorno.

Art. 11

Il Comitato è composto da 5 a 9 membri.

Sceglie nel suo seno un vicepresidente, un segretario e un cassiere.

Ripartisce i diversi compiti al suo interno.

Il Comitato resta in carica un anno e può essere rieletto.

Art. 12

Il presidente rappresenta l'Associazione all'esterno, sorveglia e dirige l'amministrazione, presiede le riunioni, firma gli atti sociali in unione con il segretario o il cassiere, veglia, in genere, al buon andamento dell'Associazione.

Il suo voto è decisivo in caso di parità.

Art. 13

Il vicepresidente fa le veci del presidente durante la sua assenza e lo aiuta nell'adempimento delle sue mansioni.

Art. 14

Il segretario è responsabile della tenuta dei verbali e segue i compiti affidatigli dal presidente o dal Comitato.

Art. 15

Il cassiere cura l'esazione delle quote sociali, esegue i pagamenti.

Egli tiene regolare registrazione di tutto il movimento finanziario.

Alla chiusura della gestione annuale presenta il rendiconto.

Art. 16

E' facoltà del Comitato nominare delle Commissioni speciali.

Esso prende tutte le iniziative che consentono di attuare, nel miglior modo possibile, lo scopo dell'Associazione.

Art. 17

Il Comitato si riunisce su invito del presidente o di 1/3 dei membri del Comitato stesso.

Può deliberare solo se è presente la metà più uno dei suoi membri.

Art. 18

La Commissione revisione dei conti si compone di due revisori e di un supplente.

Controlla i conti sociali e presenta annualmente un rapporto scritto all'Assemblea dei soci.

Art. 19

L'Associazione è composta da tre categorie di soci:

- attivi;
- sostenitori;
- . Onorari.

Art. 20

Chiunque partecipa a una qualunque attività del Club, sia come socio sia come ospite, si dichiara, sotto la sua personale responsabilità, implicitamente idoneo. In caso di dubbio ognuno può farsi consigliare dal proprio medico.

I minorenni devono essere accompagnati da un adulto, che ne assume la responsabilità.

Art. 21

Il Club del Cuore risponde dei suoi impegni unicamente con il suo capitale sociale, quindi ogni responsabilità dei suoi membri è esclusa.

Art. 22

I soci del Club, tutti con un singolo diritto di voto, si suddividono in:

- attivi, se in regola con la quota sociale, e partecipano ad attività del Club;
- sostenitori, se corrispondono annualmente, almeno una quota sociale;
- onorari, se designati dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato.

I soci sostenitori e onorari possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

Art. 23

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato.

Art. 24

Le dimissioni devono essere trasmesse per iscritto al Comitato, entro la fine dell'anno civile.

Art. 25

Il Comitato può decidere l'esclusione di un socio per i seguenti motivi:

- mancato pagamento delle quote sociali;
- condotta pregiudizievole al buon nome dell'Associazione.

Contro la decisione del Comitato il socio escluso può interporre appello all'Assemblea dei soci.

Art. 26

Ogni socio attivo è tenuto al pagamento della quota sociale annuale.

Art. 27

La chiusura dei conti ha luogo alla fine di ogni anno civile.

Il Comitato è tenuto a presentare all'Assemblea dei soci il conto d'esercizio con la registrazione delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio patrimoniale.

Art. 28

L'Associazione è vincolata dalla firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario o del Cassiere.

Art. 29

Il patrimonio sociale è inalienabile e non può essere ripartito fra i soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea, decide in merito.

Art. 30

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Art. 31

Il presente statuto sostituisce quello del 24 marzo 1997 ed è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del 13 marzo 2017, tenutasi a Savosa.

Il Presidente:

Il Vicepresidente:

Bruno Hübner

Bruna Nobile



CLUB DEL CUORE LUGANO E DINTORNI

Via Tomaso Rodari 10 / 10A
6900 Lugano

sito web: www.clubdelcuore.ch

e-mail: info@clubdelcuore.ch

CCP: 69-796-6

IBAN: CH61 0900 0000 6900 0796 6

Il Club del Cuore è membro della:



Fondazione Svizzera
di Cardiologia

Con impegno contro le cardiopatie e l'ictus cerebrale